

R.G.n. [REDACTED]

Tribunale Di Napoli
Sezione Volontaria Giurisdizione



Nella Procedura R.G. n. [REDACTED]/2019 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012
Parte Istante [REDACTED]
Giudice Delegato *Dott. Nicola Graziano*
Professionista nominato avente funzione OCC Dott. [REDACTED]

Il Giudice Delegato

Dott. Nicola Graziano

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, all'udienza del 3 marzo 2020, si verificava la regolare instaurazione del contraddittorio e si prendeva atto che non vi erano opposizioni al piano come proposto ma era stato depositato da parte del Concessionario per la Riscossione un atto di precisazione del credito che era conforme a quanto presente nel piano proposto;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2020 e preso atto della email inviata dall'OCC in data 1 aprile 2020 come da disposizioni rese dal Presidente della Sezione a seguito della normativa in materia di giustizia emanata per arginare la diffusione del COVID - 19;

Osserva

Il piano del consumatore, dedotto il pagamento delle spese prededucibili e cioè il compenso da riconoscere all'OCC che è pari ad Euro 1.558,52 di cui IVA al 22%, CPA al 4% e rimborso forfetario del 15% (calcolato alla tariffa minima), prevede il pagamento dei creditori come di seguito indicato:

CREDITORE	DEBITO RESIDUALE IN €	DEBITO CONSOLIDATO IN €
BANCA IFIS EX SANTANDER	20.535,99	6.160,80



CONSUMER BANK		
MILANO SPA	31.581,00	9.474,36
BANCA IFIS EX SANTANDER CONSUMER BANK	25.824,67	7.747,40
CANTINE DI NAPOLI	2.087,00	1.043,56
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.470,08	2.235,04
TOURNE COMPANIA	267,20	133,60
TOTALE	87.081,95	27.952,67

Il ricorrente, dunque, propone di stanziare una somma di euro 291,17 mensili per la soddisfazione, seppur parziale, dei propri creditori (come indicato nella tabella che segue) e per una durata di otto anni che è certamente compatibile con la natura delle obbligazioni assunte dal sovraindebitato e da considerare termine di durata ragionevole in considerazione della attività lavorativa svolta dal [REDACTED] e dello stipendio percepito e considerando le spese mensili che lo stesso deve sostenere per lo svolgimento di una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia (in effetti dalla proposta emerge una esatta descrizione delle spese mensili necessarie relative al sostentamento del ricorrente ed quello della propria famiglia e precisamente: Utenze elettricità Euro 125,00; Utenze gas Euro 115,00; Utenze acqua Euro 125,00; Vestiario Euro 250,00; Spese sanitarie Euro 200,00; Altro e varie Euro 385,00 per un Totale di Euro 1.200,00 a fronte di uno stipendio mensile netto percepito dal proponente di Euro 1.500,00 come emerso dalla documentazione in atti – il [REDACTED] è lavoratore dipendente prestando la propria attività lavorativa presso [REDACTED] S.p.A.).

In particolare la tabella del tempo e delle modalità di adempimento è la seguente:

CREDITORE	NATURA DEBITO	DEBITO DA CONSO LIDARE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	QUOTA MENSILE
COMUNE DI QUARTO	TRIBUTI ENTI LOCALI SANZIONI E INTERESSI N.TARI ANNO 2015,2016, 2017, 2018, 2019 DEL 01/01/2015. (PRIVILEGIATO_MOBILIARE)	1.158,01	144,75	144,75	144,75	144,75	144,75	144,75	144,75	144,75	144,75	12,06
BANCA IFIS EX SANTANDER	FIN. CREDITO AL CONSUMO	6.160,80	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	64,17



ANDER CONSUMER BANK	N.R.G. [REDACTED] 2017 DEL 08/03/2018 (CHIROGRAFARIO)												
FIDITALIA S.P.A.	FIN. CREDITO AL CONSUMO N.671905 DEL 07/06/2017 (CHIROGRAFARIO)	9.474,30	1.184,29	1.184,29	1.184,29	1.184,29	1.184,29	1.184,29	1.184,29	1.184,29	1.184,29	1.184,29	98,69
BANCA IFIS	FIN. CREDITO AL CONSUMO N.DECRETO INGIUNTI VO [REDACTED] 2014 DEL 23/09/2014 (CHIROGRAFARIO)	7.747,40	968,40	968,40	968,40	968,40	968,40	968,40	968,40	968,40	968,40	968,40	80,70
COMUNE DI NAPOLI	TRIBUTI ENTI LOCALI N.TARI ANNO 2016, 2017 E 2018 (PRIVILEGIATO MOBILIARE)	1.043,50	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	10,87
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	TRIBUTI (CHIROGRAFARIO)	2.235,04	279,38	279,38	279,38	279,38	279,38	279,38	279,38	279,38	279,38	279,38	23,28
REGIONE CAMPANIA	TRIBUTI ENTI LOCALI SANZIONI E INTERESSI (CHIROGRAFARIO)	133,60	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	1,40
TOTALE RATA ANNUALE IN €			3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	3.493,97	291,71
													27.952,67



L'organismo nominato ha attestato la convenienza del piano per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria come emerge dalla relazione secondo cui "Per ultimo il legislatore chiede un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Nulla viene specificato se deve intendersi liquidatoria volontaria o "liquidazione dei beni" ex art. 14 ter L. n. 3/2012. Pertanto si è deciso di esporre la doppia ipotesi. Nel primo caso, si fa presente che le spese di mantenimento e quanto necessario al sostentamento della propria famiglia unitamente al rimborso delle prime rate dei debiti contratti impegnano gran parte dello stipendio del debitore e nulla di questi potrebbe essere messo ulteriormente a disposizione o favore dei creditori di quanto già non sia stato valutato. Gli unici beni di proprietà del [REDACTED] che sarebbero potuti essere stati assoggettati a vendita erano i motoveicoli sottoposti a furto e quindi non più nella sua disponibilità.

Relativamente al secondo caso, invece, si devono fare due premesse: a) con il decreto di apertura della liquidazione, analogamente al piano del consumatore, il Giudice, ai sensi dell'art. 14 quinquies c. 2 lett. B, L. n.3/2012, dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori; b) la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed, in ogni caso, per quattro anni successivi al deposito della domanda (art. 14 quinquies c. 4 – L. n. 3/2012). Ciò premesso, secondo quanto già anticipato circa la mancanza di beni sottoposti a liquidazione, i redditi da lavoro, dedotti dalle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare non sarebbero sufficienti al soddisfacimento totale dei creditori. Pertanto, in caso di liquidazione, la presumibile somma messa a disposizione a favore a loro favore nei quattro anni successivi sarebbe certamente inferiore rispetto a quanto proposto nel piano del consumatore. In conclusione l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto l'eventuale somma disponibile risulta inferiore a quanto indicato nel piano del consumatore: nell'ipotesi di liquidazione volontaria non si riuscirebbe neanche a pagare la prededuzione per l'intero, mentre nel caso di liquidazione ex art. 14-ter i chirografari verrebbero soddisfatti in una percentuale senza dubbio inferiore a quella proposta nel piano. Come chiaramente esposto nel Piano e ripreso nella presente relazione, infatti, i creditori privilegiati Comune di Napoli e Comune di Quarto, conterebbero su di una percentuale di soddisfacimento sicuramente superiore rispetto a quella stimata in caso di liquidazione del patrimonio, non essendo tra l'altro il debitore intestatario di altri beni."

Va osservato che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, come detto anche in ordine all'alternativa liquidatoria.

Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione



della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura. In particolare le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per pure esigenze familiari dall'istante. Esse sono da ricercarsi negli anni immediatamente successivi al matrimonio avvenuto nel 1995 in cui il debitore ha contratto prestiti per € 30.000 circa per lavori di ristrutturazione della casa coniugale non di proprietà (casa popolare) pensando che fosse la casa per la vita e comunque forte del reddito mensilmente percepito. Nel 2010 a seguito di problematiche prettamente personali i coniugi hanno iniziato il percorso di separazione legale. La casa coniugale assegnata alla ex moglie fu dalla stessa nel tempo lasciata per poi trasferirsi con i figli a [REDACTED]. Il [REDACTED] non ha potuto più prendere possesso neanche della casa coniugale ed oltre al fitto di una casa dove vivere ha dovuto affrontare anche i costi dei frequenti trasferimenti a [REDACTED] per poter vedere i figli durante l'età adolescenziale. Le numerose trasferte, oltre il mantenimento dei figli ed il fitto di casa, hanno comportato nel tempo una grossa crisi finanziaria che ha costretto lo stesso [REDACTED] a ricorrere spesso a finanziamenti che non è più riuscito ad onorare con regolarità, anche in considerazione della circostanza di essere dipendente con uno stipendio di circa 1.500 € mensili. I debiti contratti ammontano a circa 90.000 € di cui il 90% sono verso finanziarie ed il 10% nei confronti di Equitalia - Agenzia Entrate - Riscossione. L'indebitamento contratto risulta, infatti, verso i principali istituti di credito dai quali aveva ottenuto linee di credito o consumo per fronteggiare le iniziali spese di ristrutturazione. Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella inesistenza di un adeguato reddito per far fronte alle sopravvenute ed inaspettate esigenze personali e della famiglia (infatti da incidere in misura non indifferente sono state le spese di mantenimento stabilite a seguito della separazione coniugale, ora non più dovute a seguito del raggiungimento della maggiore età della figlia).

Ecco che il protrarsi di questa situazione ha ingenerato un graduale ma inesorabile squilibrio di natura economica e finanziaria, per la necessità di far fronte alle spese familiari e a quelle derivanti dai finanziamenti già in corso. Da ciò è derivata anche la ragione dell'incapacità ad adempiere (art.9 c.3 bis lett.b) che va ricercata essenzialmente nella ridotta disponibilità finanziaria mensile.

Inoltre va aggiunto che la parte istante non ha compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni né risulta l'esistenza di atti impugnati dai creditori.

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che, oltre che essere ragionevoli come sopra detto, sono anche compatibili con la età della parte proponente il piano (nato il [REDACTED]), la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato presso la [REDACTED] S.p.a., la sua situazione familiare complessa e la volontà di estinguere, sia pure nei tempi e modi parziali sopra indicati, ogni posizione debitoria.

Non osta, inoltre, alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato da corrispondersi come nel piano previsto, in considerazione della natura pattizia della previsione nonché dell'operato dello stesso che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore (del resto la pattuizione è al minimo della tariffa).



Non è di ostacolo l'esistenza di un pignoramento del quinto dello stipendio del proponente in favore della IFIS (ex Santander) che va dichiarato inefficace per effetto dell'omologazione del piano, in ragione della obbligatorietà della ristrutturazione del debito per tutti i creditori e della futurità dei crediti ceduti che rendono il pignoramento contenuto nel quinto dello stipendio valido ed efficace solo al maturare del diritto mensile all'emolumento. Del resto si aderisce all'indirizzo interpretativo secondo cui essendo la procedura di sovraindebitamento una procedura concorsuale il creditore chirografario pignorante il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri, poiché l'esecuzione forzata per lui non è ancora terminata, e non può essere portata ad ulteriore compimento. Lo stesso deve ritenersi, come nel caso di specie, per il cessionario del quinto, che non beneficia di un effetto definitivo, come nella cessione del credito tout court, ma soltanto di una modalità di riscossione che diventa incompatibile con la procedura concorsuale, e con la par condicio, con riferimento al debito che residua alla data di apertura del concorso, anch'esso strutturalmente destinato alla falcidia (sia pure non ancora in vigore la fattispecie è contemplata come ammissibile nel nuovo Codice della Crisi di cui al D.Lgs. n. 14/2019 art. 67, comma III e la norma certamente può lumeggiare in chiave interpretativa la tesi seguita nel presente provvedimento).

Senonchè nelle more della presente decisione è pervenuta istanza a mezzo dell'OCC da parte del proponente che chiedeva fissarsi il tempo della decorrenza dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la proposta a far data dal 1 Ottobre 2020 (veniva proposta in corso di omologa una modifica del piano solo in ordine alla decorrenza del termine per l'adempimento degli obblighi assunti).

La stessa era pervenuta al sottoscritto, visto la assoluta urgenza, a mezzo e-mail spedita dall'OCC, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Presidente della Sezione Fallimentare – prot. 7 del 26/03/2020 - in cui si chiarisce che, al fine di limitare i contatti e nel rispetto dell'art.83 del D.L. 17/03/2020 n.18, i consulenti sono invitati a comunicare con i magistrati anche tramite posta elettronica, con riserva di perfezionare formalmente e sostanzialmente tale istanza tramite i canali formali.

Giova riportare il tenore della istanza e le motivazioni poste a suo fondamento:

A seguito di contatto telefonico tenutosi in data 31 marzo u.s. con il Signor ██████████ – debitore nella procedura n.████/2019 ex L. 3/2012 – è emerso il recente provvedimento della ██████████ S.P.A., azienda presso cui lo stesso risulta essere impiegato con mansioni di sabbiatore e verniciatore, di sospendere le prestazioni di lavoro dei propri dipendenti, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seguito di ciò, i lavoratori facenti parte dell'organico aziendale, e quindi il Signor ██████████ stesso, hanno avuto accesso alla CIG, o decorrere dalla data odierna.

Con riferimento al Titolo II - Misure a sostegno del lavoro - Capo I - Estensione delle misure speciali in temo di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, all'art. 22 del d.l. "Cura Italia" - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, ai datori di lavoro del settore privato, si possono



riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

A norma del D.Lgs. 148/2015, l'indennità riconosciuta al dipendente in cassa integrazione è pari all'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestote tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Il Signor ██████████ ha tempestivamente comunicato quanto detto alla sottoscritta, nella sua qualità di gestore, nutrendo pauro e dubbi circa la propria capacità di far fronte agli impegni economici che scaturirebbero dall'eventuale omologa del Piano depositato e discusso in udienza il giorno 3 Marzo 2020, avanzando richiesta di proroga delle proprie obbligazioni al 1 Ottobre 2020, nella speranza di poter rientrare pienamente operativo in azienda.

In detto piano si evidenzio che il Signor ██████████ a regime, percepisce quale salario mensile € 1.500,00 netti, e sostiene spese mensili per € 1.200,00. Per detto motivo, la rata mensile messa a disposizione del piano, per poter ottemperare alle sue obbligazioni è pari ad € 300,00.

Con lo stato di cassa integrazione in deroga, il debitore percepirà l'80 % del suo stipendio che è pari ad € 1.200,00 (80% di € 1.500,00 = € 1.200,00) perdendo esattamente i 300,00 € della rata messa a disposizione per i propri debiti, come indicato nel Piano, alla pag.12.

La sottoscritta, appellandosi all'art.13, comma 4-ter ex l.3/2012 che cita testualmente "Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.", ritiene di poter condividere quanto richiesto ed esprimere parere favorevole allo slittamento delle obbligazioni, essendo, ad oggi, il provvedimento di omologa della S.V.I. ancora riservato.

Relativamente alla documentazione o supporto di quanto affermato dal Signor ██████████ non vi è modo, allo stato, di provare la messa in cassa integrazione, avendone lo stesso ricevuto comunicazione solo telefonicamente. Difatti, l'azienda, per usufruire della cassa integrazione in deroga, ho dovuto presentare un formulario on-line alla Regione Campania e, in tal modo l'agevolazione è stata ottenuta ope legis.

Lo scrivente ha contattato telefonicamente il datore di lavoro, che ha confermato la messa in cassa integrazione del Signor ██████████ a far data dal 1 aprile 2020 e ho certificato tale accadimento a mezzo pec, che si allega in uno alla presente".

L'istanza è meritevole di accoglimento per cui fin da adesso va detto che si stabilisce che la decorrenza delle obbligazioni assunte nel piano, che con questo provvedimento va omologato, viene fissata alla data del 1 ottobre 2020, impregiudicata la produzione degli altri effetti della omologazione con decorrenza immediata.

Giova però qualificare esattamente la istanza e motivarne il fondamento.



In primo luogo va subito precisato che non è del tutto conferente il richiamo all'art. 13, comma 4-ter della Legge n. 3/2012 perché tale norma presuppone che il piano sia stato già omologato e che nella sua fase esecutiva diventi impossibile il suo esatto adempimento (vizio funzionale del piano).

In tal caso però appare evidente che è rimesso al giudice, medio tempore riservatosi di decidere, valutare la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile al debitore che non rende possibile l'esatto adempimento (nel caso di specie solo in ordine al momento della decorrenza della esecuzione, cioè verificandosi in tal caso una sorta di sospensione della esecuzione della prestazione promessa ai creditori da parte del consumatore).

Da questo punto di vista, anche alla luce della ratio che ispira l'insieme delle norme di cui si compone il DL "Cura Italia", si ritiene che la circostanza possa essere valutata dal Giudice delegato fin dal momento della omologa del piano e senza la necessità di una nuova udienza per la discussione del profilo temporale dell'adempimento con i creditori o qualunque altro interessato che ne possano trarre elemento per sollevare una eventuale contestazione.

Ispira questa interpretazione in primo luogo l'art. 91 del Decreto Legge sopra richiamato recante disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento che, sia pure riferito a vicende contrattuali e non a vicende caratterizzate da profili procedurali in senso ampio come il caso del piano del consumatore (la norma così recita "il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti) può essere considerata norma di carattere generale per la interpretazione delle conseguenze dell'attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus e quindi anche strumento nelle mani del giudice per valutare la presente istanza di differimento del termine da cui iniziare a far decorrere l'adempimento delle obbligazioni assunte con il piano del consumatore (del resto, come detto, l'istante è stato messo in cassa integrazione ai sensi e per gli effetti proprio del decreto legge "Cura Italia" e dal decreto appena citato emergono anche una serie di altre disposizioni che confermano la direzione interpretativa assunta come, ad esempio, le norme sulla proroga fino al 30 settembre 2020, dei contratti di finanziamento erogati nelle varie forme ai fini della loro stabilizzazione e del differimento della scadenza dei relativi crediti; la moratoria, sempre fino al 30 settembre 2020, delle rate in scadenza dei mutui, prestiti, leasing; inoltre con riferimento ai crediti erariali, e precisamente per carichi iscritti a ruolo, le norme che prevedono la sospensione dei pagamenti e la sospensione dell'attività di riscossione, ivi compresi gli atti esecutivi e cautelari).

Inoltre non può tacersi il principio della economia dei mezzi processuali che in tal caso fonda la decisione di accogliere l'istanza del [REDACTED]. L'alternativa, infatti, sarebbe quella di omologare il piano così come proposto, senza lo spostamento del tempo dell'adempimento come richiesto, e poi procedere all'esame di una istanza diretta ad ottenere la modifica della proposta del piano sotto il solo profilo temporale.



In parte qua non si può che ritenere che la istanza sarebbe certamente accoglibile stante la natura del tutto eccezionale della situazione in cui versa il ██████ per effetto delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.

Il procedimento di cui all'art. 13, comma IV ter non potrebbe che terminare con l'accoglimento della istanza dovendosi certamente ritenere (o meglio prendere atto) che il richiesto ritardo nell'adempimento da parte del consumatore è certamente derivante da una ragione a lui non imputabile, non potendo trovare prevalenza, con tutta evidenza, la disposizione di cui all'art. 14 bis, comma II, lett. b) che riconosce ai creditori di dichiarare cessati gli effetti del piano del consumatore omologato nel caso in cui l'esecuzione (e si ritiene anche l'esatta esecuzione) del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

IL rapporto tra art. 13, comma IV ter e art. 14 bis, comma II, lett. b) va inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta del piano rispetto a quella dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (possibilità evidentemente riconosciuta solo in presenza di causa non imputabili al debitore e non certo in caso di suo colpevole inadempimento).

Fin qui emerge che non è stato necessario ricorrere alle norme generali che disciplinano i modelli civilistici della rilevanza della impossibilità sopravvenuta della prestazione che variamente incidono sulle modalità di esecuzione delle obbligazioni assunte ma non si può tacere che, se non ci fosse stata la sopra detta disciplina speciale, proprio la ratio che ispira l'art. 91 sopra citato e le norme del codice civile che dettano la disciplina dell'inadempimento (o della impossibilità dell'esatto adempimento) da parte del debitore per causa a lui non imputabile sarebbero state utili a chiarire i termini della questione posta all'attenzione del Giudice Delegato, ed ancor prima le norme sulla buona fede, correttezza e l'equità come ulteriore fonti immanenti ogni rapporto obbligatorio (pur non derivante strettamente da una pattuizione come nel caso del piano del consumatore che non implica un elevato tasso di negoziabilità) e a tali principi il legislatore fa espresso riferimento anche nel Codice della Crisi laddove all'art. 4 rubricato "doveri delle parti" si disciplina l'obbligo del comportamento del debitore e del creditore secondo buona fede e correttezza e il dovere di leale collaborazione tra le parti coinvolte nelle procedure di composizione della crisi e nella loro esecuzione.

L'interpretazione proposta trova poi conferma nelle norme del nuovo Codice della Crisi. Infatti l'art. 72 prevede che è possibile la revoca giudiziale dell'omologazione del piano nel caso di inadempimento (imputabile) degli obblighi previsti nel piano mentre la revoca è possibile anche nel caso in cui il piano non sia più attuabile (rectius fattibile) e sempre che lo stesso non sia modificabile.

Non può esimersi, infine, il Tribunale da una ulteriore considerazione di carattere più generale.

Il piano del consumatore (e in parte qua anche l'accordo di composizione della crisi) sono sottoposti ad un controllo giudiziale sia nella fase della omologazione (fase genetica in senso ampio) sia nella fase della esecuzione (momento funzionale – artt. 13 e ss della Legge n. 3/2012).



Orbene, con particolare riferimento al piano del consumatore, come è noto, il Tribunale è chiamato, in sede di omologa, ad una valutazione circa la meritevolezza del consumatore e la fattibilità del piano. E' di tutta evidenza che tale valutazione non può che essere effettuata dal Tribunale anche nella sede in cui è chiamato a decidere sulla istanza del debitore per ottenere la modifica del piano ex art. 13, comma IV ter.

E' chiaro che di meritevolezza nella fase della esecuzione del piano deve parlarsi, in questa ipotesi, nel senso della non imputabilità al debitore della causa che non rende possibile l'esatto adempimento mentre appare evidente che solo l'accoglimento della istanza da parte del Tribunale renderebbe ancora fattibile il piano che altrimenti se, come nel caso di specie, si richiedesse l'immediato adempimento non sarebbe più fattibile per mancanza di uno dei presupposti (nel caso in esame lo stipendio mensile non più congruo rispetto alla proposta visto la messa in cassa integrazione del proponente che è ridotto almeno fino alla data del 1 ottobre 2020).

In conclusione, accolta l'istanza del [REDACTED] stante anche il parere favorevole dell'OCC, si dispone che le obbligazioni assunte nel piano del consumatore saranno adempiute dal [REDACTED] a far data dal 1 ottobre 2020, producendo l'omologa immediatamente tutti gli altri effetti previsti dalla Legge n. 3/2012.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.

Napoli, li 3 aprile 2020

Il Giudice Delegato

Dott. Nicola Graziano

